

alpino, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettariifere del Trentino.

2. Al fine di promuovere e di favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario gli allevamenti di api regine, nonché di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori del settore è istituito l'albo provinciale degli allevatori di api regine presso la struttura provinciale competente per l'apicoltura.

3. La permanenza nell'albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste per l'iscrizione.

4. L'allevamento di api regine a scopi commerciali deve avvenire in condizioni di isolamento sanitario e genetico, come stabilito dal regolamento.

5. Con regolamento sono disciplinati gli allevamenti di api regine e le modalità di tenuta dell'albo provinciale degli allevatori di api regine.

Art. 11

Disciplina dell'uso di agrofarmaci

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, individua con apposito regolamento le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti con agrofarmaci dannosi per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura.

Art. 12

Esperti apistici

1. La Provincia promuove la formazione di esperti nell'allevamento delle api e nella conduzione di apiari, anche attraverso la realizzazione di appositi programmi di formazione.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari può avvalersi di esperti apistici dotati di attestati di qualificazione ottenuti a seguito di partecipazione ai programmi di formazione di cui al comma 1 o presso gli istituti accreditati, per l'attuazione di piani sanitari di controllo delle malattie delle api.

3. La Provincia riconosce gli esperti in analisi sensoriale del miele iscritti nell'albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele, istituito presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto nazionale di apicoltura.

Art. 13

Promozione delle forme associative di apicoltori

1. La Provincia favorisce le forme associative di apicoltori volte a fornire servizi agli associati, valorizzare e promuovere l'apicoltura, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 14

Commissione apistica provinciale

1. Allo scopo di fornire un supporto tecnico conoscitivo per la predisposizione e per il monitoraggio degli interventi per l'apicoltura nel territorio provinciale è istituita la commissione apistica provinciale.